



Brissago, 14 marzo 2014

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### **CONCERNENTE GLI ASSEGNI DI STUDIO**

**(del 6 giugno 2006)**

Il Municipio di Brissago,

Nell'ambito delle misure di promozione e di sostegno a favore della formazione e della riqualifica professionale dei cittadini domiciliati

### **ORDINA**

**Art. 1      Assegni di studio**

E' elargito, annualmente, un sussidio di studio che può essere concesso per la frequenza di una scuola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'assegno è rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio frequentato.

**Art. 2      Assegni di tirocinio**

E' elargito, annualmente, un sussidio per il 1° e il 2° anno di tirocinio professionale nel Canton Ticino, sino al conseguimento di un attestato federale o cantonale di capacità.

**Art. 3      Sussidi per il perfezionamento professionale**

Può venir concesso un contributo per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale o per la frequenza di corsi linguistici a tempo pieno della durata di almeno sei mesi, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio e se il corso non è già sussidiato dall'URC.

**Art. 4      Assegni per la riqualifica professionale**

Può venir concesso un sussidio a richiedenti che hanno già conseguito una prima formazione professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio

professionale, oppure a persone non qualificate, con un'esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato federale o cantonale di capacità, a condizione che questa formazione non sia già sussidiata dall'URC.

**Art. 5 Aiuto allo studio**

Può venir concesso un sussidio per la frequenza di una scuola privata, elementare o media parificata, se l'allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica.

**Art. 6 Limite di età**

Gli assegni possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesto il sussidio, non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età.

**Art. 7 Domicilio**

Hanno diritto all'assegno di studio i richiedenti domiciliati a Brissago.

**Art. 8<sup>1)</sup> Reddito determinante**

L'assegno viene concesso:

- Se il reddito imponibile dei genitori del richiedente coniugati o conviventi non supera Fr. 45'000.--
- Se la somma dei redditi imponibili dei genitori divorziati o separati non supera Fr. 65'000.--
- Se il reddito imponibile di richiedenti indipendenti dai genitori, non supera Fr. 45'000.--

Determinante per il calcolo del reddito è l'ultima tassazione emanata.

**Art. 9 Importi degli assegni**

Gli assegni di studio sono concessi annualmente con i seguenti importi:

- |                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Istituti universitari e politecnici fuori Cantone e all'estero               | Fr. 1'600.-- |
| b) Istituti universitari in Ticino                                              | Fr. 800.--   |
| c) Scuole medie superiori in Ticino fuori dal Locarnese                         | Fr. 600.--   |
| d) Scuole medie superiori nel Locarnese                                         | Fr. 450.--   |
| e) Tirocinio professionale                                                      | Fr. 400.--   |
| f) Aiuto allo studio come all'art. 5                                            | Fr. 500.--   |
| g) Corsi di perfezionamento, riqualifica professionale o di lingue (art. 3 + 4) | Fr. 500.--   |

**Art. 10 Domanda e versamento del sussidio**

Le domande per l'assegnazione o il rinnovo degli assegni di studio devono essere presentate al Municipio entro il 30 novembre di ogni anno, mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale, debitamente compilato e con allegati i documenti che comprovino la regolare frequenza dei corsi e gli esami superati.

Inoltre i beneficiari di un sussidio di studio hanno l'obbligo di informare il Municipio su eventuali mutamenti delle loro condizioni economiche.

Il Municipio può sospendere in ogni tempo il versamento del sussidio, rispettivamente richiederne il rimborso, qualora venisse a conoscenza di fatti che non ne giustificassero il riconoscimento.

**Art. 11** La presente ordinanza, adottata con ris. mun. no. 0640 del 06.06.2006 e pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 8 giugno 2006 al 23 giugno 2006, entra in vigore il 26 giugno 2006.

Tutte le precedenti normative in materia sono quindi abrogate, con effetto immediato.

**Art. 11 bis** <sup>2)</sup> Per quanto non espressamente menzionato nella presente Ordinanza, fa stato il Regolamento cantonale delle borse di studio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)

Il Segretario:  (R. Beretta)



The seal of the Municipality of Brissago, featuring a central figure on a horse, surrounded by the text 'MUNICIPIO DI BRISSAGO' and decorative elements.

<sup>1)</sup> Modificato giusta la ris. mun. no. 0113 del 28.01.2014, entrato in vigore il 17.02.2014

<sup>2)</sup> Introdotta giusta la ris. mun. no. 0052 del 16.01.2007, entrato in vigore il 01.02.2007